

Finanziamenti, rimborsi anticipati senza corretta riduzione dei costi

Sono ancora aperte le porte al risarcimento dei consumatori che rimborsano anticipatamente un finanziamento, ma non ottengono la corretta riduzione dei costi. I debitori, infatti, hanno diritto alla riduzione di tutti i costi e non solo di quelli legati alla durata residua del contratto. Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quasi cinque anni fa, con la sentenza dell'11/9/2019 resa nella causa n. C-383/18 (nota come sentenza *Lexitor*), ma gli effetti su larga scala si fanno ancora sentire. A descrivere lo stato dell'arte è il documento di ricerca del 18/7/2024, elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. La ricerca analizza le conseguenze della decisione della Corte Ue a proposito della restituzione dei costi nei rimborsi anticipati di credito al consumo. La pronuncia ha esaminato l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CEE, il quale assegna al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente il debito e, in tale caso, il diritto a una equa riduzione del costo totale del credito. Pronunciandosi sulla interpretazione di questa norma, la Corte UE ha concluso che per riduzione del costo totale del credito deve intendersi la riduzione di tutti i costi e non solo di quelli legati alla durata residua del contratto. L'intento della Corte, spiegano i commercialisti, è stato proteggere il consumatore, che si trova in una posizione di svantaggio rispetto all'intermediario. Inoltre, il provvedimento, si legge nella ricerca, ha sottolineato la necessità di una maggiore trasparenza in tema di concessione di credito al consumo nei rapporti tra consumatori ed intermediari. Nonostante la chiarezza della pronuncia, ci sono stati molti tentativi di limitarne la portata, i quali, peraltro, dovrebbero essere stati disinnescati ad opera della Corte costituzionale (sentenza n. 263/2022) e della Corte di cassazione (ordinanza n. 25977/2023). Di conseguenza, il documento di ricerca avvisa che se, in un contratto, ci fosse una clausola che limita il diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento, la stessa sarebbe nulla in quanto abusiva e/o vessatoria in quanto in grado di determinare a carico del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Proprio per queste resistenze ad attuare la sentenza *Lexitor*, constata la ricerca, è ancora molto largo il fronte delle azioni risarcitorie contro gli intermediari finanziari.

Antonio Ciccia Messina

— © Riproduzione riservata — ■

